

N. R.G. 48-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice Relatore
dott. Silvia Rossi	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 48-1/2023 promosso ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 da

Bruno Bucci nato il 25/04/1948 a Novafeltria (RN) residente in Via Aldo Moro n. 4 int. 3 in Novafeltria (RN) C.F. BCCBRN48D25F137P, **Tiziana Gallo** nata il 31/01/1952 a Savona (SV) residente in Via Aldo Moro n. 4 int. 3 in Novafeltria (RN) C.F. GLLTZN52A71I480E e **Giorgio Bucci** nato il 19/08/1977 a Palmanova (UD) residente in Via dell'Industria n.22 Talamello (RN) C.F. BCCGRG77M19G284P assistiti dalla Dott.ssa Elena Brozzi (c.f. BRZLNE87C64D653V), in qualità di professionista nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. Romagna nell'ambito del procedimento n. 37/2022, n. 38/2022, n. 39/2022 e dall'Advisor Dott. Gilberto Grana iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Rimini al numero 810/A ed all'albo dei Revisori Legali al numero 180847 (c.f. GRNGBR85A05H294N - PEC gilberto.grana@studiocommercialegrana.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rimini (RN), Via Gambalunga n. 102;

DEBITORI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Rilevato che con ricorso depositato in data 18.4.2023 Bruno Bucci, Tiziana Gallo e Giorgio Bucci hanno chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 d.lgs. n. 14 del 2019 la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di liquidazione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili agli strumenti a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) sia quelle del capo II del titolo IV, sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso di specie l'indebitamento dei ricorrenti ha origine comune;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex articoli 27, commi 2 e 3 d.lgs. n. 14 del 2019, poiché i ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 d.lgs. n. 14 del 2019;



Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussiste lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C d.lgs. n. 14 del 2019, poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- Ricorrono le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 d.lgs. n. 14 del 2019 l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 d.lgs. n. 14 del 2019 ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);



preso atto che i debitori percepiscono i seguenti redditi da lavoro/pensione:

- Quanto a Bruno Bucci, circa euro 2.180,00 mensili;
- Quanto a Tiziana Gallo, circa euro 650,00 mensili;
- Quanto a Giorgio Bucci, circa euro 800,00 mensili (oltre euro 160,00 mensili a titolo di assegno unico universale);

ritenuto - con riguardo ai suddetti redditi percepiti dai ricorrenti - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. (determinata nella misura di 1/2);

Ritenuto che, la quota di reddito disponibile, da sottrarre alla liquidazione ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, d.lgs. n. 14 del 2019, debba essere determinata come segue:

- Quanto a Bruno Bucci, euro 1.090,00, tenuto conto del limite massimo di 1/2 previsto dall'art. 545 c.p.c. e dell'impossibilità di includere tra le spese di sostentamento somme erogate in favore del figlio Giorgio Bucci, anch'esso sottoposto alla procedura di liquidazione (le spese vanno così determinate: euro 125,00 per utenze, euro 250,00 per alimentazione, euro 240,00 per spese mediche e farmaceutiche, euro 100,00 per abbigliamento e cura della persona, euro 150,00 per spese straordinarie e svago, per un totale di euro 865,00);
- Quanto a Tiziana Gallo, tutto il reddito percepito in quanto le spese risultano maggiori rispetto a quest'ultimo (euro 125,00 per utenze, euro 250,00 per alimentazione, euro 60,00 per spese mediche e farmaceutiche, euro 100,00 per abbigliamento e cura della persona, euro 150 per spese straordinarie e svago, per un totale di euro 685,00);



- Quanto a Giorgio Bucci, tutto il reddito percepito in quanto le spese risultano maggiori rispetto a quest'ultimo (euro 150,00 per utenze, euro 250,00 per alimentazione, euro 200,00 per spese mediche e farmaceutiche, euro 150,00 per abbigliamento e cura della persona, euro 150 per spese straordinarie e svago, euro 450,00 per affitto abitazione, euro 200,00 per sostegno economico del figlio, per un totale di euro 1.550,00);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare ai debitori il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. B d.lgs. n. 14 del 2019 debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

visto l'art. 270 d.lgs. n. 14 del 2019;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Bruno Bucci, Tiziana Gallo e Giorgio Bucci;

Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Maria Lico;

Nomina Liquidatore la dott.ssa Elena Brozzi invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;



Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14 del 2019;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti come indicati in parte motiva;

Dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019;
- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;
- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;
- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di



liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 d.lgs. n. 14 del 2019;
- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;
- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18 maggio 2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi

L'Estensore

dott. Lorenzo Maria Lico

